

DECISIONE (UE) 2016/566 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2016

che istituisce il gruppo di esperti di alto livello per la governance del sistema e dei servizi marittimi digitali e che abroga la decisione 2009/584/CE

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione è responsabile della gestione e dello sviluppo programmatici del sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi, compresi il sistema centrale SafeSeaNet, il sistema CleanSeaNet e le parti pertinenti del sistema di identificazione e di controllo a lungo raggio (LRIT), la loro integrazione e interoperabilità, e del controllo del sistema SafeSeaNet, in collaborazione con gli Stati membri.
- (2) L'allegato III, punto 2.2, della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ stabilisce l'istituzione di un gruppo di esperti di alto livello per quanto riguarda le questioni ivi menzionate. Il gruppo di esperti è stato istituito con la decisione 2009/584/CE della Commissione ⁽²⁾.
- (3) Conformemente alla modifica dell'allegato III, punto 2.2, della direttiva 2002/59/CE da parte della direttiva 2014/100/UE della Commissione ⁽³⁾, la presente norma stabilisce, rispetto alla situazione precedente, una serie di nuove mansioni per fornire assistenza nella gestione e nella governance del sistema e dei servizi integrati. Nella pratica ciò consente anche una maggiore razionalizzazione della governance e dei gruppi esistenti, al fine di ridurre gli oneri amministrativi e semplificare gli obblighi di dichiarazione.
- (4) Per quanto riguarda la decisione della Commissione che istituisce il gruppo di esperti di alto livello, è pertanto necessario stabilire un insieme aggiornato di mansioni.
- (5) È inoltre opportuno conferire al gruppo di esperti di alto livello alcuni altri compiti, strettamente connessi a quelli di cui alla direttiva 2002/59/CE e corrispondenti alle competenze specialistiche del gruppo. Il gruppo dovrebbe quindi assistere la Commissione nell'adempimento dei compiti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, nell'instaurare e mantenere la collaborazione con gruppi di esperti e nel migliorare la collaborazione avviata tra le autorità coinvolte negli Stati membri, nel monitorare l'interconnessione e l'interoperabilità del sistema, oltre a realizzare uno scambio di esperienze e buone pratiche con tutte le parti coinvolte, compresa l'industria.
- (6) Risulta inoltre necessario analizzare gli sviluppi e i progressi tecnologici, come pure le questioni programmatiche relative agli sviluppi futuri del sistema, tenendo conto in particolare del sostegno e della facilitazione dello spazio europeo per il trasporto marittimo senza frontiere e delle altre politiche e normative dell'Unione. Ciò può anche essere utile per lo sviluppo del processo su base volontaria relativo a un sistema comune per la condivisione delle informazioni (CISE).
- (7) A norma dell'allegato III, punto 2.2, della direttiva 2002/59/CE, il gruppo di esperti di alto livello è composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione ed è presieduto da un rappresentante della Commissione. Per ragioni di continuità è preferibile che gli attuali membri nominati a norma della decisione 2009/584/CE rimangano in carica fino al termine del loro mandato.

⁽¹⁾ Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10).

⁽²⁾ Decisione 2009/584/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che istituisce un gruppo di esperti di alto livello per SafeSeaNet (GU L 201 dell'1.8.2009, pag. 63).

⁽³⁾ Direttiva 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione (GU L 308 del 29.10.2014, pag. 82).

⁽⁴⁾ Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE (GU L 283 del 29.10.2010, pag. 1).

